

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di MONTEMIGNAIO ANNI 2004/2005- Definizione termini procedure progressioni orizzontali

Il giorno ventotto del mese di dicembre dell'anno duemilacinque ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle OO. SS. per la sottoscrizione dell'accordo di seguito riportato.

Per la Delegazione di parte pubblica, i cui componenti sono stati individuati con deliberazione n. 007/GC del 23.02.2004, sono presenti:

- Sabatini Angiolino Sindaco pro-tempore
- Milli Stefano Responsabile Area Tecnica
- Bargellini Rossella Segretario Comunale

I rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

CISL/FPS – sig. Bruni Orlando - Presente

CGIL/FP – Assente

UIL/FP - Assente

Rappresentanza Sindacale Unitaria : assente

PREMESSO:

- che in data 13.04.2005 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente;
- che l'art. 18 del predetto contratto ha previsto l'avvio del procedimento per alcune progressioni orizzontali;
- che l'avvio del procedimento per tre progressioni orizzontali nell'ambito del personale comandato del servizio sociale rimaneva condizionato alla previa verifica da effettuarsi a livello comprensoriale tra i Comuni del Casentino, la Comunità Montana e la Società della Salute;
- che dalla verifica effettuata sommariamente a livello comprensoriale non è scaturito alcun indirizzo nei confronti dei Comuni associati relativamente ai criteri, modalità e termini per la previsione delle progressioni orizzontali a favore del personale comandato alla gestione del sociale, tenuto conto che ogni Comune aveva già disciplinato autonomamente tale istituto;
- che pertanto occorre definire il procedimento per le progressioni inerente tale personale comandato integrando l'articolo 18 del citato accordo come segue.

Il punto b), del comma 1, dell'articolo 18 è sostituito con il seguente:

“b) si prevede l'avvio del procedimento per tre progressioni orizzontali per il personale comandato del servizio sociale (due da B4 a B5 ed una da D3 a D4) da finanziarsi nell'ambito dell'importo previamente stanziato per le finalità di cui all'art. 17 del C.C.N.L. del 1.04.1999 per il medesimo personale.”

Viene aggiunto inoltre la seguente ulteriore precisazione:

“Le progressioni orizzontali previste dal presente articolo sono disposte con effetto dal 31 dicembre 2005.”

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE